

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 Settembre 2007 , n. 29

Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni - Ulteriori istruzioni applicative.

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 212 del 12-9-2007

Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato
All'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Alle ragionerie provinciali dello Stato
Ai revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso gli enti ed organismi pubblici
e p.c.:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Alle Amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto
All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato

Premessa.

In ordine all'applicazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizione introdotta dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - sono state diramate alcune prime istruzioni operative con la circolare n. 28 del 6 agosto 2007.

In proposito, non sembra fuori luogo riportare, per un immediato riferimento, il testo del menzionato art. 48-bis:

"1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1".

Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto al comma 2 del citato art. 48-bis, la predetta circolare n. 28/2007, come accennato,

ha fornito alcune prime indicazioni e linee guida a codesti uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso gli enti ed organismi pubblici, offrendo una possibile traccia per le operazioni di riscontro in ordine alla corretta ed uniforme applicazione della disposizione di cui trattasi, stante la sua immediata operativita'.

Al riguardo, si rammenta che nella citata circolare - per quanto attiene alle modalita' di verifica della situazione del beneficiario relativamente all'assenza di inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno diecimila euro - e' stata ritenuta idonea a soddisfare lo scopo prefisso dalla norma, tra l'altro, l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione che deve disporre il pagamento, di una dichiarazione proveniente dal beneficiario del pagamento stesso, resa ai sensi dell'art. 47 "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta" del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Cio' posto, allo scopo di meglio definire taluni aspetti prettamente applicativi, si ravvisa l'opportunita' di diramare alcune ulteriori istruzioni e precisazioni di natura operativa.

Si soggiunge che, in un'ottica di semplificazione e collaborazione amministrativa, sulle presenti istruzioni si e' acquisita la condivisione della societa' Equitalia S.p.a., soggetto cui e' attribuita, ex lege e sull'intero territorio nazionale, la funzione di riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo (art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248).

Verifica e dichiarazione sostitutiva.

In assenza del previsto regolamento di attuazione e sino all'emanazione dello stesso, esigenze di semplificazione nonche' di economicita' e celerita' amministrative conducono, senz'altro, a preferire e privilegiare l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva rispetto alla verifica, da espletare presso gli agenti della riscossione, volta ad acclarare l'esistenza di eventuali inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento aventi un ammontare complessivo pari almeno a diecimila euro.

Infatti, siffatta dichiarazione appare lo strumento piu' idoneo, in questa fase transitoria, a far emergere le eventuali situazioni debitorie in capo ai beneficiari di pagamenti, superiori alla soglia fissata dall'art. 48-bis, posti a carico delle Amministrazioni pubbliche indicate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Pertanto, si ritiene piu' rispondente alle esigenze di efficacia dell'azione amministrativa che le Amministrazioni interessate procedano in prima istanza a richiedere ai beneficiari il rilascio della indicata dichiarazione sostitutiva, secondo le modalita' indicate nella circolare n. 28/2007.

Qualora, poi, dovesse risultare che i medesimi beneficiari abbiano manifestato, in modo esplicito o per fatti concludenti, l'intendimento di non rendere la richiesta dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione interessata, prima di procedere al pagamento, deve aver provveduto ad effettuare una specifica verifica presso Equitalia S.p.a., in modo di rispettare le finalita' perseguite dall'art. 48-bis.

Circa detta evenienza, non sembra superfluo tener presente che l'Amministrazione procedente dovra' agire nel rispetto della disciplina dettata dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nello specifico, dunque, dovra' essere individuato il funzionario

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio